



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA I TRIMESTRE 2019

Indice:

1

- Pag. 2 - § - PROROGA COMUNICAZIONE ENEA LAVORI AGEVOLAZIONE 50%**
- Pag. 3 - § - PANNELLI FOTOVOLTAICI E BATTERIE DI ACCUMULO**
- Pag. 3 - § - ACQUISTI DI CARBURANTE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DAL 01/01/2019**
- Pag. 4 - § - DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE – OBBLIGO MODALITA' TELEMATICA**
- Pag. 4 - § - LE SPESE D'ISTRUZIONE DEI FIGLI**

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

**COMUNICAZIONE ENEA LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO
PROROGA AL 01/04/2019 PER TUTTI I LAVORI CONCLUSI ENTRO IL 23/11/2018**

A partire dal 2018 la normativa vigente stabilisce che occorre effettuare la comunicazione all'Enea sul sito <https://ristrutturazioni2018.enea.it> oltre che per gli interventi che danno diritto alla detrazione del 65% **anche per i seguenti interventi che danno diritto alla detrazione del 50%:**

gli interventi per riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti, sostituzione di infissi, installazione di collettori solari, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, generatori di calore ad aria a condensazione, pompe di calore per climatizzazione, sistemi ibridi, microgeneratori, sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, termoregolazione e building automation, impianti fotovoltaici, i elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) collegati a recuperi edilizi iniziati dal 2017 (2018 per gli elettrodomestici acquistati dal 2019).

Occorre procurarsi è la superficie in metri quadrati delle pareti "toccate" dall'intervento e (ma la mancanza non blocca la comunicazione) la trasmittanza prima e dopo.

Alla fine della procedura telematica c'è una scheda con i dati catastali e poi la pratica riceve il numero della ricevuta elettronica.

Al portale dedicato si accede con le credenziali già utilizzate per beneficiare dell'ecobonus del 65% oppure creandosi un account per chi accede per la prima volta. Si procede poi con la descrizione di edificio, immobile e interventi e poi si trasmette la comunicazione. È disponibile una guida online dell'Enea con le istruzioni per la compilazione.

Chi ha effettuato e concluso i suoi lavori nel corso dell'anno dovrà inviare la comunicazione entro 90 giorni dall'attivazione del portale Enea. In sostanza per tutti i lavori conclusi entro il 21 novembre 2018 c'era tempo fino al 21 febbraio 2019, PROROGATO AL 01 APRILE 2019. Per i lavori in corso di realizzazione, invece, il sistema è a regime in questo modo: i 90 giorni per la comunicazione scattano dal momento di conclusione dei lavori.

Senza comunicazione all'enea si decade dal beneficio fiscale

2

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

PANNELLI FOTOVOLTAICI E BATTERIE DI ACCUMULO

Anche le batterie di accumulo, se acquistate contestualmente all'impianto fotovoltaico, o anche successivamente, sono agevolabili al 50%.

3

ACQUISTI DI CARBURANTE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DAL 01/01/2019

Per effetto dell'art. 11-bis del DL 87/2018, era stata differita al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica (originariamente previsti per il 1° luglio) relativi alle cessioni di benzina e gasolio presso impianti stradali di distribuzione. A tale data è stata differita anche l'abolizione della scheda carburante (e dell'utilizzo, alternativo, dell'estratto conto) al fine di documentare l'acquisto effettuato, ai fini fiscali.

A partire del 1° gennaio 2019, la certificazione degli obblighi relativi alle cessioni di carburante deve avvenire, pertanto, mediante fattura elettronica, a prescindere dallo stadio di commercializzazione del prodotto (art. 22 comma 3 del DPR 633/72, modificato dall'art. 1 comma 920 della L. 205/2017).

Alla luce di quanto descritto, è di tutta evidenza che i soggetti passivi IVA i quali acquistano carburante al dettaglio e intendono ricevere la fattura (imprescindibile ai fini della detrazione dell'imposta) dovranno comunicare i propri dati anagrafici e fiscali presso gli impianti stradali di distribuzione. Ciò consentirà di ricevere la fattura elettronica all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario), se questo è stato registrato preventivamente oppure, in assenza di indirizzo telematico registrato, la fattura elettronica sarà reperibile in un'apposita area del sito dell'Agenzia ove il soggetto passivo potrà recuperarla e "scaricarla" ai fini della registrazione.

Per i soggetti in regime forfetario (art. 1 della L. 190/2014) **la ricezione della fattura elettronica non è essenziale ai fini della determinazione del reddito** (che viene determinato avvalendosi di un coefficiente di redditività) ma utile ai fini della documentazione delle fatture di acquisto richiesta dal comma 59 del citato art. 1 oltre che all'obbligo di indicazione delle spese per autotrazione nel modello REDDITI.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE – OBBLIGO MODALITA' TELEMATICA DAL 01/01/2019

La **dichiarazione di successione** va presentata all'**Agenzia delle Entrate** entro 12 mesi dalla morte del *de cuius*.

Dal 1° gennaio 2019 la modalità telematica è l'unica accettata dal momento che la **dichiarazione di successione online** è obbligatoria per tutti, quindi non è più possibile presentarla in modalità cartacea.

4

LE SPESE D'ISTRUZIONE DEI FIGLI

Nella dichiarazione dei redditi è possibile usufruire di una serie di agevolazioni con riferimento alle spese sostenute a favore dei figli.

In particolare è possibile beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** relativamente alle **spese di istruzione (universitarie e non)** compresi i **canoni di locazione** pagati per i figli universitari "fuori sede", nonché le spese per la **frequenza dell'asilo nido**, alle condizioni di seguito sintetizzate.

SPESE FREQUENZA SCUOLA MATERNA / ELEMENTARE / MEDIA / SUPERIORE

La detrazione in esame spetta in relazione alle **spese per la frequenza** della:

- **scuola dell'infanzia**, comunemente definita "scuola materna";
- **scuola del primo ciclo di istruzione** che ricomprende la c.d. "scuola elementare" e la c.d. "scuola media";
- **scuola secondaria di secondo grado**, comunemente definita "scuola superiore".

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione in esame anche:

- i **contributi obbligatori / volontari deliberati dagli istituti scolastici o da loro organi** e sostenuti per la frequenza scolastica (ad esempio, per la frequenza di corsi di lingua, teatro, ecc. anche se svolti al di fuori dell'orario scolastico);
- le spese sostenute per la **mensa scolastica ed i servizi integrativi** (quali, ad esempio, l'assistenza al pasto e il pre / post scuola), le **gite scolastiche** e l'**assicurazione della scuola**.

Spese non ammesse

Non è possibile fruire della detrazione in esame per:

- le spese relative all'acquisto di materiale di **cancelleria e di testi** scolastici;
- il servizio di **trasporto** scolastico, in quanto trattasi di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è prevista alcuna agevolazione;
- le spese di frequenza dell'**asilo nido** per le quali i **genitori** possono fruire della **specifico detrazione** IRPEF del 19% su un importo **massimo di € 632** per ogni figlio fiscalmente a carico

SPESE FREQUENZA CORSI UNIVERSITARI

Le spese sostenute per la frequenza di:

- **Università statali**, sono detraibili nella misura del 19% **dell'intero importo corrisposto** (non è previsto un limite di spesa);
- **Università non statali**, sono detraibili nella misura del 19% dell'importo corrisposto, **nel limite massimo di spesa individuato annualmente** dal MIUR con un apposito Decreto. A tal fine **per il 2017** va fatto riferimento al **DM 28.12.2017**.

È possibile beneficiare della detrazione in esame **anche** per le spese sostenute per la frequenza di:

- **Istituti tecnici superiori (ITS)**, in quanto equiparati alle spese universitarie; di conseguenza sono da considerarsi superati i chiarimenti forniti nella Circolare 25.5.2015, n. 17/E che "collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria";
- **Corsi di specializzazione**, tra i quali rientrano **anche i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria**, se effettuati in centri accreditati presso il MIUR;
- **Corsi di perfezionamento**.

In particolare il citato DM individua l'**importo massimo** sul quale è possibile calcolare la detrazione **in base all'area disciplinare e alla sede del corso di studi** come di seguito riportato.

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico – Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico – Sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500
Isritti ad un corso di dottorato / specializzazione / master universitario di primo e secondo livello		€ 3.700	€ 2.900
			€ 1.800